

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE tra il Comune di Roseto degli Abruzzi e la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo Reparto Operativo – Nucleo Investigativo per il collegamento informatico con la Banca Dati Anagrafica della popolazione residente, ai sensi dell'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.L. 07/03/2005 n.82.

Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002, n. 3;

Visto l'art. 47 del D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, che prevede all'art. 47: "Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia":

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2";

Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 50, l'art. 58 e l'art. 62;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.

Viste le nuove linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni giugno 2013 v. 2,0;

CONSIDERATO:

1. che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;

2. che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;

3. che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA:

il Comune di Roseto degli Abruzzi, piazza della Repubblica, codice fiscale 00176150670, rappresentato da _____, Responsabile del Settore Servizi Demografici, quivi domiciliata per la carica in Piazza Della Repubblica, tel. la quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, nella persona del _____, nato a ___ il _____ e residente a _____, C.F. _____ il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: - che la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo ha chiesto di attivare un collegamento telematico con il Comune di Roseto degli Abruzzi per l'accesso alla banca dati anagrafica della popolazione ivi residente del Comune, ai sensi dell'art. 37 del DPR 30/5/1989 n. 223 ed ai sensi dell'art. 18 e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs del 13/4/199 n. 112 - che, con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si approva lo schema di convenzione che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CIÒ PREMESSO ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente Convenzione autorizza e disciplina la consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roseto degli Abruzzi da parte della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo e da soggetti da essa all'uopo incaricati; Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici nei confronti della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo altresì, si impegna a svolgere l'attività di consultazione della banca dati secondo le modalità stabilite nella presente convenzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia anagrafica, di protezione dei dati personali e di utilizzabilità dei dati pubblici.

Art. 2 Soggetti abilitati all'accesso e modalità.

Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza la suddetta Legione Carabinieri ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente; Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Comandante protempore (o altro). Le parti convengono di assegnare alla Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo n. ____ (____) accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal Comandante pro-tempore (o altro) in seno agli appartenenti alla suddetta Questura in organico al comando stesso. La Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). L'assegnazione/disabilitazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante pro-tempore (o altro). Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo si impegna ad inserire nel proprio documento

programmatico per la sicurezza, il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

Art. 3 Designazione responsabile e incaricati per l'autorizzazione all'accesso.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo nomina il proprio responsabile del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare formalmente gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. Si impegna, altresì, a informare gli incaricati sulle norme relative all'accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 4 Ambito oggettivo dell'accesso.

Le parti si danno atto che la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo è abilitata ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe. La Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati. La Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe. La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata settimanalmente e quindi il dato anagrafico aggiornato è disponibile la settimana successiva alla sua variazione.

Art. 5 Misure di sicurezza.

Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal _____ della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo –

Nucleo Investigativo, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incredibile, anche temporaneamente. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Art. 6 Titolare della banca dati e del trattamento.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi è titolare della banca dati anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo è titolare, ai fini della normativa in materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e, responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo. La Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo pertanto s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

Art. 7 Responsabilità.

Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

Art. 8 Durata.

La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della presente e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e che garantisse l'accesso alla Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando

Provinciale di Teramo – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo.

Art. 9 Risoluzione.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Art. 10 Foro competente.

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Teramo.

Art. 11 Oneri economici.

La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune tramite collegamento al sito istituzionale dell'Ente .

Art. 12 Disposizione di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

Art. 13 Disposizioni fiscali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al d.p.r. n. 642/1972.